



COMUNE DI CORSICO

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con atto consiliare n. 75 del 24/10/1995 regolarmente perfezionato dal Comitato Regionale di Controllo Sez. II° Milano nella seduta del 23/11/1995 atti n. 56471.

INDICE

REGOLAMENTO

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 1
Art. 2 - Rinvio.....	pag. 1
Art. 3 - Classificazione del comune.....	pag. 1
Art. 4 - Categoria delle località.....	pag. 2
Art. 5 - Tariffe.....	pag. 3
Art. 6 - Superficie degli impianti.....	pag. 3
Art. 7 - Forme di gestione del servizio.....	pag. 3

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 - Richiesta di autorizzazione.....	pag. 4
Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione.....	pag. 5
Art. 10 - Limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie.....	pag. 7

TITOLO III - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 11 - Criteri generali.....	pag. 9
Art. 12 - Pubblicità esterno.....	pag. 10
Art. 13 - Impianti per le pubbliche affissioni.....	pag. 12

TITOLO IV - CRITERI E MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14 - Finalità.....	pag. 16
Art. 15 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico.....	pag. 18
Art. 16 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	pag. 19

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 17 - Giurisdizione tributaria.....	pag. 22
---	---------

Art. 18 - Procedimento.....	pag. 23
Art. 19 - Norme transitorie.....	pag. 24
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento disciplina transitoria.....	pag. 24
Art. 21 - Entrata in vigore - effetti.....	pag. 25

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nonché i criteri e le modalità del servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2 - RINVIO

I presupposti dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le modalità di applicazione, di dichiarazione e di accertamento, le varie forme di pubblicità e le relative tariffe, le riduzioni e le esenzioni nonché le sanzioni tributarie ed amministrative sono stabilite dal Decreto Legislativo 507/93.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla III classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1993 di n. 36.257 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

ART. 4 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Le località del territorio del Comune sono suddivise, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93, in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza. Tale suddivisione è determinata agli effetti dell'applicazione, limitatamente alle affissioni commerciali, sia dell'imposta sulla pubblicità che del diritto sulle pubbliche affissioni;

2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione alla normale tariffa dell'imposta e del diritto del 130 per cento.

3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A). La loro superficie complessiva non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

ART. 5 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

La superficie complessiva degli impianti da adibire a pubbliche affissioni è fissata al minimo in mq. 653 (18 mq. ogni 1.000 abit.)

ART. 7 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito mediante affidamento in concessione a soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Concessionari previsto all'art. 32 del D.Lgs. 507/1993. Il conferimento della concessione avverrà ai sensi dell'art. 28 del predetto Decreto Legislativo.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 8 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;

d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista del vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.

3. Il termine di cui al comma 1. è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione potrà essere revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi TRE, l'autorizzazione si intende revocata.

Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 8.

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93 che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei caso di esposizione in immobili privati, di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazioni di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

ART. 10 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI FORME PUBBLICITARIE

1. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste nel Codice della strada.

2. Nelle Vie del Centro individuate dalla Commissione Edilizia Comunale, l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, sia su immobili privati che su immobili o suolo pubblico, è subordinata al parere della Commissione suindicata al fine di evitare forme pubblicitarie che risultino in contrasto con i valori ambientali di dette Vie.



3. Possono tuttavia essere installate:

a) negli stabili di dette Vie, targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40, senza il parere della Commissione edilizia;

b) striscioni temporanei per la pubblicizzazione di spettacoli o iniziative commerciali.

4. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

In ogni caso tale forma di pubblicità è vietata nei giorni festivi e, nei giorni feriali dalle ore 18.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.

TITOLO III - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 11 - CRITERI GENERALI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 12, 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/93. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del predetto Decreto.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili del servizio Urbanistico, di Polizia Municipale, Tecnico e Tributi. Fa parte

del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia ed è dalla stessa espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 12 - PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali, il piano, osservato quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,

modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

3. Nell'interno del centro abitato il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari:

a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni massime per gli stessi consentite;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle

caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

4. Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

ART. 13 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, determinata ai sensi del precedente art. 6, è ripartita come appresso:

- a) il 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal concessionario del servizio;
- b) l'80% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal concessionario del servizio;
- c) il 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio.

3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g) da altri spazi ritenuti idonei, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. (70x100) e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Corsico-Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

5. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 2;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 3;

d) la dimensione ed il numero di fogli cm. (70x100) che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

8. La ripartizione degli spazi di cui al secondo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

9. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazioni di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO IV - CRITERI E MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 14 - FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, economiche e commerciali.

2. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica o commerciale sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Concessionario comunale sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 14, 3 comma, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

4. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 14, 3 comma, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

5. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

6. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta su richiesta del funzionario responsabile della ditta concessionaria, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 14. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, potrà essere proposta la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ART. 15 - AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui viene effettuata al Concessionario comunale preposto al servizio, apposta richiesta e conseguente pagamento del diritto.

2. Le richieste sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio del Concessionario comunale e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 16 - CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio del Concessionario comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi

ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 16.

5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del Concessionario comunale, con la data di scadenza prestabilita.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata dal Concessionario comunale al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

7. Nel caso di cui al comma 6 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al Concessionario comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni nella stessa prevista. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il Concessionario comunale prov-

vede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso il Concessionario comunale per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Concessionario comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il Concessionario comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il Concessionario comunale per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

9. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con

apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il Concessionario comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

10. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa richiesta formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal richiedente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

11. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

TITOLO V - CONTENZIOSO

ART. 17 - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni

tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

ART. 18 - PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 - NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 1 anno della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione ed all'esecutività a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI

L'entrata in vigore del presente regolamento, sostituisce le norme in materia, in materia precedentemente approvate, da questo Comune ed in contrasto con il medesimo.

ALLEGATO A

Elenco vie in categoria speciale

Con riferimento alla delibera di G.M. n. 914 del 21/6/1994, avente per oggetto "Delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 285/92, nuovo codice della strada", si determina che all'interno della categoria speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/93, per località soggette a categoria speciale sono da intendersi:

- 1) Zona centro comprendente le località prettamente centrali Sant'Adele - Giardino - Villette, comprendenti le seguenti vie:

20 Settembre via, 22 Marzo via, 24 Maggio via, 25 Aprile via, 4 Novembre via (fino all'altezza di v.le Resistenza), 8 Maggio via, Alzaia Trieste via (fino all'altezza di via Oberdan), Artigiani via (compresa tra via Grandi fino all'incrocio con via Concordia), Bozzi via, Cadorna via, Capannina via, Carducci via (fino all'altezza di via Visconti di Modrone), Cavour via, Cervi p.zza, Dante via, Dei Gigli via, Delle Rose via, Diaz via (fino all'altezza di via Parini), Europa p.zza, Falcone via, Fiume via, Foscolo via, Galilei via, Garibaldi via, Grandi via, Lavoratori via, Leopardi via, Libertà p.zza, Manzoni l.go, Manzoni via, Mazzini via (da l.go Manzoni fino all'incrocio con via Concordia), Milano via, Monti via, Moro via priv., Parini via, Pascoli via, Petrarca p.zza, Pianta p.le, Primo Maggio p.zza, Resistenza v.le, Roma via, Salma via, Sant'Adele via (fino all'altezza di via Parini), Sanzio via, Turati via, Vigevanese via, Vitt. Emanuele via.

- 2) Zona Copernico Travaglia comprendente le seguenti vie:

Caboto via, Carabelli p.zza, Copernico via (il tratto di strada che va dalla rotonda di v.le Liberazione al civico 9), Di Vittorio via, Italia v.le (fino all'altezza di via Per Cesano Boscone), Leonardo da Vinci via (fino all'altezza di via Volta), Liberazione v.le (da via Fermi fino alla rotonda di via Copernico), Polo via, Vespucci via, Volta via.

- 3) Zona Lavagna comprendente v.le Italia dall'incrocio con via Cellini in direzione Trezzano Sul naviglio fino al confine con il Comune di Cesano Boscone.

- 4) Zona v.le dell'Industria comprendente via Marchesi dallo svincolo della tangenziale all'altezza di via Croce, v.le dell'Industria nei due sensi di marcia, via priv. Galeno.

